

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE BACHECHE INFORMATIVE COMUNALI

APPROVATO con Deliberazione del CC n. 6 del 17/02/2025

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto e ambito di applicazione

ARTICOLO 2 - Destinazione d'uso

ARTICOLO 3 – Affissioni dei Gruppo Consiliari

ARTICOLO 4 – Affissioni e comunicazioni di Associazioni/Gruppi volontari/portatori interessi collettivi

ARTICOLO 5 - Divieti

ARTICOLO 6 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento

ARTICOLO 7 - Norme finali e transitorie

ARTICOLO 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle bacheche informative comunali al fine di garantire l'accesso della cittadinanza all'informazione e comunicazione locale.

Le bacheche espositive comunali sono:

- 1) La bacheca generale collocata sotto il porticato del palazzo comunale in Piazza Vittorio Emanuele II;
- 2) I pannelli luminosi informativi collocati di fronte al Municipio e nelle piazze delle frazioni di Coniolo, Ovanengo e Barco;

ARTICOLO 2 - Destinazione d'uso

1. La bacheca generale è riservata:
 - a) ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti in Consiglio Comunale e destinata esclusivamente all'affissione di materiali inerenti all'attività consiliare dei suddetti gruppi;
 - b) alle Associazioni, Gruppi Volontari, soggetti portatori di interessi collettivi del paese per informazioni, notizie, iniziative culturali, sportive, artistiche, musicali, di Protezione civile e di utilità sociale di interesse per la comunità di Orzinuovi.
2. L'utilizzo della bacheca generale per i Gruppi Consiliari riguarda la parte superiore della stessa suddivisa in 2 spazi. La parte di sinistra è riservata ai gruppi politici di minoranza rappresentati nel Consiglio Comunale e la parte di destra alla maggioranza.
3. L'utilizzo della bacheca generale per le Associazioni, Gruppi Volontari, soggetti portatori di interessi collettivi riguarda la parte inferiore della stessa. È riservata alle associazioni, ai gruppi culturali, socio-assistenziali e ambientalistici con priorità a quelli operanti a Orzinuovi e iscritti nell'apposito albo comunale che ne fanno richiesta, per la promozione delle proprie attività statutarie.
4. I pannelli luminosi informativi possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e/o comunicazioni dell'Amministrazione e dei soggetti di cui al comma 3 per informazioni di interesse generale e di iniziative di carattere culturale, sportivo, artistico, di protezione civile di interesse della comunità.

ARTICOLO 3 - Affissioni dei Gruppi Consiliari

1. L'affissione sulla bacheca generale di materiale da parte di ciascun gruppo consiliare dovrà avvenire previa presentazione del documento all'ufficio Segreteria, in modalità cartacea o telematica, almeno 5 giorni prima della data di affissione richiesta. La durata dell'affissione non dovrà superare i 30 giorni.
2. L'utilizzo delle bacheche cessa con il venir meno del Gruppo consiliare.

ARTICOLO 4 – Affissioni e comunicazioni di Associazioni, Gruppi Volontari, portatori di interessi collettivi

1. L'affissione sulla bacheca generale da parte di Associazioni, Gruppo Volontari e portatori di

interessi collettivi avverrà cumulativamente negli spazi inferiori della bacheca stessa.

Il materiale da affiggere deve essere trasmesso all'ufficio Segreteria, in modalità cartacea o telematica, almeno 5 giorni prima dall'inizio dell'affissione.

La durata dell'affissione non dovrà superare i 15 giorni.

2. In caso di numerose richieste verrà data preferenza alla pubblicazione delle informazioni da parte della Associazioni del territorio. Qualora gli spazi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste verranno pubblicate le informazioni in ordine di arrivo all'ufficio segreteria.
3. La pubblicazione di avvisi sui pannelli luminosi informativi, da parte di Associazioni, Gruppi, soggetti portatori di interessi collettivi, dovrà avvenire previa presentazione del documento all'ufficio Segreteria, in modalità cartacea o telematica, almeno 5 giorni prima dall'inizio dell'affissione.
La durata dell'affissione non dovrà superare i 15 giorni.

ARTICOLO 5 – Divieti

1. Le comunicazioni o avvisi per i quali viene richiesta la pubblicazione non possono avere contenuti diversi da quelli indicati all'art. 2.
2. In particolare le comunicazioni che i soggetti di cui all'art.2 comma 1 intendono pubblicare sulle bacheche comunali non possono:
 - a) contenere riferimenti diretti ed indiretti alla qualità morale e personale di altri;
 - b) pubblicizzare materiale prodotto da altri gruppi, soggetti politici, partiti e/o sindacati diversi da quelli dei gruppi consiliari;
 - c) avere contenuti contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume e con finalità pubblicitarie o commerciali;
3. È fatto altresì divieto di utilizzare le bacheche per manifesti e avvisi di propaganda elettorale per la quale si applica la normativa di riferimento.
4. Sono comunque fatte salve le responsabilità civili e penali e amministrative derivanti dal contenuto del materiale pubblicato.

ARTICOLO 6 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento sono apportate dal Consiglio Comunale e divengono effettive ad esecutività della deliberazione di approvazione.

ARTICOLO 7 - norme finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte disposizioni precedenti di regolamentazione delle bacheche comunali e le norme in contrasto eventualmente presenti in altri regolamenti.
2. Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento, si fa riferimento a tutte le leggi nazionali, regionali e leggi speciali emanate da altri organi statali o regionali.